

Regolamento per le operazioni con parti correlate

Il presente Regolamento, definisce le linee guida e i criteri per l'identificazione delle operazioni con "parti correlate" e fornisce i principi di comportamento per l'effettuazione di tali operazioni al fine di assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle medesime.

Art. 1 – Definizioni

Parti correlate

Per l'individuazione delle "parti correlate" si assume la nozione fornita dal principio contabile internazionale IAS 24 e richiamata dal "Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti" (d'ora in avanti: Reg. Emittenti), nonché la delibera CONSOB 17221 del 12 marzo 2010 successivamente modificata con delibera CONSOB 17389 del 23 giugno 2010 (d'ora in avanti: Reg. parti correlate).

Un soggetto è parte correlata a una società se:

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

(i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;

(ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;

(iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;

(b) è una società collegata della società;

(c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;

(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;

(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Ai fini delle definizioni sopra indicate le nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "stretti familiari", "dirigenti con responsabilità strategiche", "società controllata", "società collegata" e "joint venture" sono le seguenti.

Controllo e controllo congiunto

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

(a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;

(b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;

(c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;

(d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

Influenza notevole

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole

può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Società controllata

Una società controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

Società collegata

Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

Joint venture

Una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

Operazioni con parti correlate

Le operazioni che comportano un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Ai fini della classificazione di seguito proposta, si intende un'unica operazione l'insieme di operazioni che risultino tra di loro collegate nell'ambito di un medesimo disegno strategico o programma esecutivo.

Si considerano comunque incluse:

le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;

ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Operazioni di maggiore rilevanza

Sono considerate operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate

1.1. Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, **risulti superiore alla soglia del 5%:**

a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;

ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

1.2. Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.

1.3. In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Reg. parti correlate sarà determinata in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base degli indici di rilevanza sopraindicati ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie sopra indicate per tali indici, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

Le operazioni che superano i limiti sopra indicati, debbono obbligatoriamente formare oggetto di informativa al mercato, nei termini e con le modalità di cui all'art. 114 comma 1 del TUF e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I del regolamento Emittenti.

Operazioni di minore rilevanza

Le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario e che presentano tratti di atipicità e/o inusualità in quanto (i) non rientrano nella gestione ordinaria degli affari sociali; ovvero (ii) sono effettuate a condizioni, in termini sostanziali, non conformi a quelle usualmente applicate; ovvero (iii) presentano elementi di criticità in relazione ad altri aspetti dell'operazione.

Operazioni ordinarie

Tutte le operazioni che non risultino classificabili tra quelle di maggiore o minore rilevanza e siano riconducibili all'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria.

Art. 2 – Vigilanza sul rispetto del Regolamento

Il Collegio Sindacale della Società vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento e ne riferisce nella relazione all'Assemblea della Società di cui all'art. 2429, secondo comma, cod. civ.

I componenti degli organi di amministrazione, il Direttore Generale ed i dirigenti

della Società informano senza indugio il Collegio Sindacale in merito a qualsiasi violazione del presente Regolamento, di cui essi vengano a conoscenza nell'esercizio del proprio ufficio.

Art. 3 – Deliberazioni in materia di operazioni effettuate con parti correlate

Tutte le deliberazioni aventi ad oggetto operazioni con parti correlate, di maggiore o minore rilevanza, restano di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le operazioni di fusione, di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate, per le quali le relative competenze seguono le ordinarie norme di legge.

Ove la società, per legge, si trovi ad esaminare od approvare il compimento di operazioni con parti correlate della società medesima che stiano per essere compiute da una società controllata, la relativa valutazione sarà espressa dal Consiglio di Amministrazione, ferme le eventuali ulteriori competenze stabilite per scelta autonoma o per legge.

Art. 4 – Principi di comportamento per l'effettuazione di operazioni con "parti correlate"

Nelle ipotesi di operazioni di maggiore rilevanza e di operazioni di minore rilevanza

a) prima dell'approvazione dell'operazione, almeno quattro amministratori non esecutivi, non correlati ed indipendenti riuniti in comitato, devono esprimere un motivato parere non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, se ritenuto necessario facendosi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

Qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, le delibere sono approvate previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

b) al Consiglio di Amministrazione prima della delibera sull'operazione ed ai soggetti indicati nella lettera a) devono essere fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro;

c) i verbali delle deliberazioni di approvazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

d) almeno trimestralmente dovrà essere fornita al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale una completa informativa sull'esecuzione delle operazioni;

e) fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del T.u.f., deve essere messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Reg. Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi della lettera a) nonché delle ragioni per le quali si sia eventualmente ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito Internet della società.

2. l'ammontare massimo di spesa riferito a ciascuna singola operazione, per i servizi resi dagli esperti indipendenti indicati nel comma 1, lettera b non potrà superare gli Euro 3.000.

Qualora la correlazione intercorra con un Amministratore o comunque un Amministratore abbia un interesse anche potenziale o indiretto nell'operazione, egli ne informa tempestivamente ed esaurientemente il Consiglio e si allontana dalla riunione consiliare in vista della deliberazione. Nei casi di specie, così come in ogni altra ipotesi in cui la correlazione sia con un dirigente con responsabilità strategiche o comunque un dirigente con responsabilità strategiche abbia un interesse anche potenziale o indiretto nell'operazione, la delibera del Consiglio di

Amministrazione è assunta con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

Art. 5– Obblighi informativi in materia di operazioni effettuate con parti correlate

Informazioni in merito all'individuazione delle parti correlate

Con periodicità annuale, i dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle Società da essa direttamente e/o indirettamente controllate; -i soggetti che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari:

- controllano la Società, ne sono controllati, o sono con essa sottoposti a comune controllo;
- detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
- controllano congiuntamente la Società,

trasmettono alla Società ogni informazione utile a consentire la corretta valutazione circa la loro classificazione come "parte correlata". Qualsiasi variazione in corso d'anno delle informazioni/dati trasmessi deve essere tempestivamente comunicata alla Società dai predetti soggetti.

Per l'attuazione del Regolamento, la Società predispone e tiene costantemente aggiornato, sulla base delle evidenze reperibili e delle dichiarazioni ricevute, un elenco delle "parti correlate" che viene portato a conoscenza delle strutture centrali e periferiche e delle società collegate, controllanti e controllate.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Le procedure e le relative modifiche sulle operazioni con parti correlate compiute nel corso dell'esercizio sono pubblicate senza indugio nel sito internet delle società, fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'articolo 2391-bis del codice civile

1. In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, la società predispone, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo unico, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Reg. Parti correlate.
2. La Società predispone il documento informativo indicato nel comma 1 anche qualora, nel corso dell'esercizio, saranno concluse con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del Reg. Emittenti.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, T.u.f., il documento informativo di cui al comma 1 è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Reg. emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.
4. Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni previsto dal comma 2, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.
5. Nei termini previsti dai commi 3 e 4 le società mettono a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo di cui al comma 1 o sul sito internet, gli eventuali pareri di amministratori o consiglieri indipendenti e di esperti indipendenti. Con riferimento ai pareri di esperti indipendenti, le

società possono pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4, del Reg. parti correlate, motivando tale scelta.

6. Qualora, in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza, la società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del regolamento emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal comma 1 e dai medesimi articoli 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Reg. emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Le società che pubblichino le informazioni di cui al presente comma in documenti separati possono includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.
7. Le società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob i documenti e i pareri indicati nei commi 1, 2, 5 e 6 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 3, del Reg. emittenti.

Informazioni al Collegio Sindacale

Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente, con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale in merito alle operazioni con parti correlate concluse nel corso del trimestre, nonché in merito allo stato di attuazione – alla data di chiusura del trimestre – delle operazioni con parti correlate, la cui esecuzione, in considerazione delle loro caratteristiche, sia differita nel tempo o sia periodica.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle comunicazioni al Collegio Sindacale di cui al precedente capoverso, riferisce, in particolare, in merito (i) all'interesse sotteso all'operazione con parti correlate, (ii) alla natura della correlazione, nonché (iii) alle modalità esecutive (ivi inclusi i termini e le condizioni, anche economici, di realizzazione), avendo riguardo ai procedimenti valutativi eventualmente seguiti.

L'organo di controllo vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi indicati

nel presente regolamento nonché sulla loro osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, del codice civile ovvero dell'articolo 153 del T.u.f..

Consiglieri indipendenti

Ai fini del presente Regolamento, si presumono indipendenti, quegli amministratori che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 148, comma 3, del T.u.f.

Art. 6 Disposizioni finali

Il Direttore è incaricato di dare esecuzione al Regolamento, provvedendo a tutto quanto necessario, utile o opportuno allo scopo e curando in particolare che la Società si adegui ai principi descritti nel Regolamento stesso. Ai dirigenti con responsabilità strategiche è consegnata copia del presente Regolamento. I predetti soggetti sono tenuti a compilare, sottoscrivere e restituire, entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla consegna, specifica dichiarazione (Allegato 1), al fine di dare atto della piena conoscenza e accettazione del Regolamento, restando, tuttavia, inteso che le disposizioni di cui al presente Regolamento sono e saranno applicabili a tali soggetti indipendentemente dalla sottoscrizione da parte degli stessi del predetto modulo. Ogni qualvolta il Regolamento sia stato modificato e/o integrato, copia del Regolamento stesso, come integrato e/o modificato, è consegnato ai dirigenti con responsabilità strategiche.

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 DEL "REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE"

Il sottoscrittoin qualità di della Spoleto Credito e Servizi Soc.Coop., consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dall'art. 5 ("Obblighi informativi in materia di operazioni effettuate con parti correlate") del "Regolamento per le operazioni con parti correlate", quale approvato dal Consiglio di Amministrazione della Spoleto Credito e Servizi Soc. Coop., in data _____, attesta quanto segue.

| | |
|--|---|
| A. Coniuge non legalmente separato. | Nome _____ Cognome _____ nata a _____ il _____ Cod.fisc. _____ |
| B. Figli (anche del coniuge/convivente) persone a carico | |

| | |
|---|--|
| C. Società (denominazione, ragione sociale, Partita Iva), diverse dalla SCS: | |
| I) controllate dal dichiarante | |
| II) in cui il dichiarante riveste la carica di dirigente con responsabilità strategiche (indicare la qualifica: Amministratore, sindaco,.....)e | |
| III) controllate dalle Società di cui al precedente punto II) | |

| | |
|---|--|
| IV) controllanti le Società di cui al precedente punto II) | |
|---|--|

| | |
|--|--|
| V) sottoposte alla influenza notevole del dichiarante, | |
|--|--|

Spoletto

Firma

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, il Sottoscritto presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dall'art. 6 del vigente *"Regolamento per le operazioni con parti correlate"*. Al Sottoscritto sono attribuiti i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Spoletto

Firma